



•	021111120/2021	
REPUBBLICA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
LA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE		
D'APPELLO		
composta dai magistrati:		
Dott. Andrea LUPI Presidente relatore		
Dott.ssa Rossella SCERBO Consigliere		
Dott. Piero Carlo FLOREANI Consigliere		
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere		
Dott.ssa Ilaria Anna Maria CHESTA Consigliere		
pronuncia la seguente		
SENTENZA		
sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.		
55202 del registro di segreteria		
<u>avverso</u>		
la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria n.		
136/2019, depositata il 24/7/2019;		
promosso da:		
BROGLIA Fabio, nato il 14 marzo 1957 a Torino (TO), c.f.		
BRGFBA57C14L219G, rappresentato e difeso e dall'avv. Glauco		
Stagnaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro		
Amura in Roma, viale Mazzini, 140,		
<u>contro</u>		

PROCURA O	GENERALE della Corte dei Conti, in persona del	
Procuratore Ge	nerale pro tempore,	
e nei confronti	di	
Lorenzo Caste	è, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara	
ed elettivamen	te domiciliato presso il suo studio in Genova alla via	
Bartolomeo Bo	esco 31.	
UDITI , nell'ud	lienza del 22 Aprile 2021, il relatore Pres. Andrea Lupi,	
il Pubblico M	inistero, nella persona del Vice Procuratore Generale	
Elena Tomass	ini, l'avvocato Glauco Stagnaro per l'appellante e	
l'avvocato Carl	o Andena per delega dell'avv. Prof. Daniele Granara per	
Lorenzo Castè.		
	FATTO	
Fabio Broglia _I	propone appello avverso la sentenza n. 136/2019 con la	
quale la Sezion	e Giurisdizionale per la Regione Liguria l'ha condannato	
al pagamento	della somma di euro 35.015,82, oltre rivalutazione e	
interessi, a tito	lo di risarcimento, in favore della Regione Liguria, del	
danno che egli	avrebbe arrecato, a titolo di dolo, nella sua qualità di	
Capogruppo di	uno dei gruppi consiliari della Regione.	
Con la stessa	sentenza la Sezione ligure ha accolto il difetto di	
legittimazione	passiva di Lorenzo Castè perché, all'epoca dei fatti, non	
faceva più parte	e del gruppo consiliare per cui è causa.	
Con l'appello i	l Broglia lamenta come primo motivo il difetto assoluto	
di giurisdizion	e trattandosi di attribuzioni di indirizzo politico, di	
controllo e di	autoorganizzazione del Consiglio regionale; come	
secondo motivo	o, nell'appello si duole della mancata dimostrazione della	
	2	

falsità dei giustificativi di spesa, atteso che il processo penale non è	
ancora concluso. Con una successiva memoria, nel comunicare che con	
sentenza in data 18 marzo 2021 la Corte di Appello di Genova ha assolto	
perché il fatto non sussiste altri consiglieri regionali della Liguria per	
fattispecie di reato identiche a quelle per le quali il Broglia è sottoposto	
a giudizio penale, l'appellante chiede il rinvio dell'udienza di trattazione	
del giudizio per poter acquisire le motivazioni della sentenza della Corte	
di appello che, a suo parere, assumono particolare rilievo ai fini della	
decisione del presente gravame. Con il quinto motivo di appello si	
chiede la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del	
procedimento penale.	
Con il terzo e quarto motivo si insiste per la nullità dell'atto di citazione	
per la mancata allegazione contestuale dell'atto di citazione con il	
decreto di fissazione in giudizio, nonché la nullità dei sequestri istruttori	
della Procura per la loro motivazione meramente apparente e la	
conseguente richiesta di stralcio degli atti sequestrati dal fascicolo	
processuale.	
Con il sesto motivo eccepisce la prescrizione dell'azione per genericità	
dell'atto di costituzione in mora e con il settimo motivo l'insussistenza	
del nesso causale tra la condotta del Broglia e il danno atteso che questo	
sarebbe riconducibile alla Commissione di verifica.	
Con l'ottavo, nono e decimo motivo l'appellante contesta il merito della	
vicenda sia relativamente alla mancata valutazione analitica delle	
singole spese da parte del collegio sia riguardo all'elemento soggettivo	
del dolo a lui addebitato. Insiste inoltre per l'esercizio del potere	
3	

riduttivo.	
Nelle sue conclusioni la Procura Generale insiste per il rigetto	
dell'appello.	
Si è costituito anche Lorenzo Castè esclusivamente per ribadire la sua	
estraneità ai fatti.	
La causa viene, quindi, posta in decisione.	
DIRITTO	
L'appello è infondato.	
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla sentenza di primo grado	
di cui condivide integralmente le motivazioni.	
Va preliminarmente scrutinata l'istanza di rinvio onde si attenda il	
deposito delle motivazioni della sentenza della Corte d'appello di	
Genova che ha assolto alcuni consiglieri regionali per fattispecie di reato	
identiche a quelle contestate all'odierno appellante.	
L'istanza è da respingere perché la sentenza si riferisce a imputati	
differenti dal Broglia. La personalità della responsabilità penale e	
l'assoluta unicità dei fatti oggetto del processo penale escludono	
qualsiasi possibilità di analogia quanto alle decisioni adottate e, in	
particolare, alle motivazioni che le decisioni stesse sostengono.	
Riguardo alla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione, il	
Collegio non può non ribadire le considerazioni recate dalla sentenza	
41/2020 di questa Sezione.	
"Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte	
ribadito che, in fattispecie, non incide il principio dell'insindacabilità di	
opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., che non può estendersi alla	
4	

gestione dei contributi, attesa la natura eccezionale e derogatoria delle	
norme di immunità (v. Cass. SS.UU. n. 23257/2014; SS.UU. nn. 8077,	
8570 e 8622 del 2015; nn. 6026, 6453, 6454,6455, 6456, 6457, 6458,	
6459, 6894, 6895 del 2016; n. 4880 del 2017). Più in dettaglio, il giudice	
del riparto, facendo leva sui consolidati approdi della Corte	
costituzionale (n. 289/97, n. 392/99) circa la diversità di posizione tra i	
Consigli regionali e le Camere ed il diverso (e minore) livello di	
autonomia assicurato dall'art. 122 della Costituzione alle funzioni	
assembleari regionali rispetto alle prerogative di sovranità delle	
Assemblee Parlamentari, ha escluso con chiarezza che la natura dei	
gruppi consiliari e dei relativi componenti possa assumere rilievo per	
negare il sindacato della Corte dei conti, destinato a radicarsi	
positivamente in funzione della natura delle risorse utilizzate e dello	
scopo pubblico perseguito.	
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 235/2015, ha ritenuto	
legittimamente esperibile - purché non si traduca in un sindacato nel	
merito (cioè sulla opportunità discrezionale) delle spese - il controllo	
inquirente e giurisdizionale sulla inerenza delle spese al mandato	
istituzionale, trattandosi di un controllo che "si risolve nella verifica	
della violazione della normativa sulla contribuzione pubblica ai gruppi	
consiliari. E la violazione della normativa di riferimento, a sua volta	
integra una species di condotta	
contra ius, la quale, laddove causativa di danno erariale, costituisce	
l'oggetto dell'accertamento nel giudizio di responsabilità".	
Né, come rileva la Procura Generale nelle sue conclusioni, è possibile	
5	

sostenere in questa fattispecie, l'invasione della sfera della giurisdizione	
ordinaria civile sulla querela di falso. Gli atti di cui è causa, infatti, sono	
semplici scritture private di terzi e non dell'appellante, il quale appunto	
non può disconoscere sottoscrizioni di terzi.	
Sotto questo profilo è da respingere l'eccezione di sospensione in	
assenza di pregiudizialità tra i due processi. L'eventuale assoluzione	
dell'appellante per il reato di peculato non rileva in alcun modo in	
questo giudizio che ha per oggetto i danni derivanti dall'eventuale	
distrazione delle somme per finalità estranee all'ambito di svolgimento	
delle funzioni consiliari.	
Relativamente all'eccezione di prescrizione non possono non	
confermarsi le argomentazioni della sentenza appellata.	
Innanzitutto si ribadisce la potestà del Procuratore regionale di porre in	
essere atti interruttivi della prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e	
2943 del codice civile anche per il periodo precedente all'entrata in	
vigore del codice di giustizia contabile.	
Non soltanto le Sezioni Riunite, ma anche le Sezioni Centrali di	
Appello di questa Corte hanno ritenuta legittima la costituzione in mora	
effettuata dal Procuratore regionale prima dell'emissione dell'invito a	
dedurre (ex plurimis, SSRR 6/2003 e Sez. I n. 1115/2014). Né è	
possibile affermare nel caso di specie la genericità dell'atto del PM	
perché non è necessario che la costituzione in mora indichi l'esatto	
ammontare del danno, atteso che, nella specie, precede l'invito a	
dedurre, e perciò l'istruttoria non è ancora conclusa, ma è sufficiente che	
si riferisca ai fatti dannosi che poi sono stati oggetto della citazione, e	
6	

che sia indirizzata ai soggetti coinvolti in quei fatti, ancorché, in seguito,	
non tutti sono stati chiamati a rispondere dei danni in giudizio. In	
relazione poi alle attribuzioni della Commissione di verifica si ribadisce	
che si trattava di un mero controllo formale di corrispondenza tra i	
giustificativi di spesa presentati nel rendiconto e gli accrediti effettuati.	
La Commissione non aveva alcun potere di verifica circa il merito delle	
spese effettuate.	
Del tutto prive di pregio sono le eccezioni di nullità riferite alla	
mancata congiunta notifica dell'atto di citazione con il decreto di	
fissazione di udienza, nonché degli atti di disposizione del sequestro	
istruttorio per assenza e insufficienza della motivazione.	
Quanto alla prima, il rigetto dell'eccezione è giustificato non soltanto	
dall'inesistenza di un'espressa sanzione di nullità al riguardo, ma anche	
dalla mancata dimostrazione – da parte dell'appellante – del pregiudizio	
che avrebbe subito a causa della mancata congiunta notifica.	
Rispetto alla seconda si concorda con il giudice di prime cure circa	
l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni del codice di	
giustizia contabile in tema di obbligo di motivazione degli atti istruttori,	
stante che gli atti di disposizione del sequestro istruttorio sono anteriori	
all'entrata in vigore del codice.	
Va infine in via preliminare confermata l'estraneità a questo giudizio di	
Lorenzo Castè, il quale, all'epoca dei fatti, non faceva più parte del	
 Gruppo consiliare di cui è causa.	
 Quanto al merito.	
Il Collegio non può che confermare le considerazioni già recate dalla	
7	

citata sentenza 41/2020 relativamente alla circostanza che la	
responsabilità in esame non riguarda la semplice "modalità di	
erogazione", basata sulla giustificazione documentale fornita dal	
Capogruppo, ma la stessa essenza della spesa. La legge regionale 19	
dicembre 1990, n. 38, che disciplina il funzionamento e l'assegnazione	
del personale ai Gruppi consiliari, all'art. 4, comma 2, stabilisce che	
ogni Gruppo consiliare provvede "alle spese inerenti il proprio	
funzionamento con i contributi di cui all'art. 2", e, al comma 3, che "In	
particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono destinati: a) le spese	
per l'acquisto di libre e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività	
funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei	
Gruppi; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali,	
telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi	
disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per il personale; e bis) le	
spese di rappresentanza".	
La previsione è in linea con il principio di "inerenza" che governa la	
spesa pubblica e che, come posto in evidenza dai giudici di primo grado,	
è immanente all'intero sistema dei rimborsi agli amministratori	
pubblici.	
La sentenza appellata valorizza la categoria dei fondi in esame quale	
contributo pubblico, intimamente connesso allo sviluppo e alla	
realizzazione di obiettivi di natura pubblica e all'esercizio delle funzioni	
connesse al mandato. Si tratta di principi riconosciuti dalla	
giurisprudenza unanime di questa Corte, in tutte le fattispecie simili a	
quella per cui è causa (Sez. Appello Sicilia nn. 141/2016, 1/2017,	
8	

14/2017, 93/2017, 116/2017; Sez. I nn. 68/2017, 166/2017 e 477/2017;	
Sez. III nn. 427/2016, 464/2016, 477/2016, 13/2017).	
Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla falsità che attinge i	
documenti posti a base della rendicontazione, non è mai stata dimostrata	
in giudizio l'inerenza delle corrispondenti voci di spesa alle finalità	
istituzionali. Infatti, manca la prova che gli esborsi riferibili	
all'appellante fossero connessi all'esercizio della funzione, che ne	
costituisce l'imprescindibile condizione legittimante.	
Al riguardo, risulta evidente la carenza della documentazione che, come	
sostiene il PG nelle sue conclusioni, deve essere "risalente al momento	
dell'effettuazione del pagamento".	
Nella fattispecie, l'appellante intende provare tale inerenza mediante	
dichiarazioni successive senza allegare la documentazione che provi	
l'effettuazione della spesa e la sua riferibilità al Gruppo.	
Peraltro, la documentazione – solo parziale - depositata dimostra la non	
riferibilità al Gruppo (ci si riferisce ai contratti di locazione degli uffici	
aperti sul territorio per mantenere attivo il rapporto con i cittadini	
intestati ad altro Gruppo regionale), ovvero che riguarda persone diverse	
dal Consigliere regionale. Per altre spese ancora, pur se la	
documentazione è riferita al Gruppo, tuttavia le spese stesse, come	
correttamente rilevato nella sentenza gravata, non rientrano tra quelle	
sostenibili con il contributo ex lege 38/1990 perché non collegate a	
missioni istituzionali, ovvero già coperte da altre erogazioni a titolo	
retributivo o indennitario.	
Molte spese di viaggi inoltre sono riferite non tanto all'attività	
9	

istituzionale del Gruppo consiliare regionale quanto ai rapporti	personali SENT. 125/2021
dell'appellante con il partito e con suoi esponenti romani. Cos	ì come di
carattere strettamente personale sono molti acquisti di g	generi di
abbigliamento, pelletteria e profumeria che vengono asc	eritti alla
categoria delle spese di rappresentanza.	
Come già sostenuto nella più volte citata sentenza n. 41/202	0, "l'uso
distorto delle risorse pubbliche va ricondottoai compe	ortamenti
commissivi posti in essere dal Consigliere-Capogruppo nel co	orso degli
anni Alcuna altra condotta assurge a concausa idonea d	la sola a
scatenare l'evento lesivo nel processo deterministico esam	inato: di
certo il comportamento imputabile agli Uffici regionali, per	il tramite
della Commissione appositamente istituita, infatti, non può av	ere alcun
peso scriminante".	
Va confermato infine che il dolo che connota i comportar	menti del
Broglia è nella consapevole violazione delle norme che presie	dono alle
modalità di utilizzo e di rendicontazione del contributo di cui a	alla citata
legge regionale 38/1990 e, in particolare, nell'aver effettuato	spese per
finalità del tutto estranee a quelle istituzionali del Gruppo cons	siliare.
Tale consapevolezza di violare le disposizioni della legge	regionale
esclude in radice la possibilità di applicazione del potere ridutt	tivo.
L'appello va pertanto rigettato.	
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Cen	ntrale
d'Appello	
10	

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. 55202.	SENT. 125/2021
Liquida le spese del grado di giudizio in € 128,00	
(CENTOVENTOTTO/00), ponendole a carico della parte appellante.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.	
IL PRESIDENTE	
Dott. Andrea LUPI	
Firmato digitalmente	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 4 MAGGIO 2021	
IL DIRIGENTE	
Dott.ssa Sabina Rago	
Firmato digitalmente	
11	